



**Comune di Gangi**

**Città Metropolitana di Palermo**

**Ordinanza n. 20 del 26/05/2025**

**OGGETTO:** *Limitazioni in materia di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro per i giorni 06-07-08-09 giugno, in occasione delle Festività "Pentecoste e Spirito Santo 2025".*

### **IL SINDACO**

Visto il D.L. 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto "Riforma della disciplina del settore commercio" ;

Vista la L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 avente per oggetto "Riforma della disciplina del commercio"

Vista la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 di disciplina del commercio su aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Vista l'ordinanza sindacale n. 109 del 11/08/2009 "Divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 nei locali pubblici e divieto di consumo di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nel territorio comunale"

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 36 della legge 142/1990;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolamentazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi pubblici e privati, di cui all'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000;

### **ORDINA**

**In occasione della Festività "PENTECOSTE E SPIRITO SANTO ANNO 2025", prevista per i giorni 06-07-08-09 giugno 2025**

- 1) **Vietare** durante lo svolgimento dell'evento, la vendita per asporto di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da parte di qualsiasi attività e la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande (autorizzate anche in forma temporanea), circoli privati, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, operatori del commercio su area pubblica;  
**- La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciali di vendita per asporto.**
- 2) **Osservare** le disposizioni contenute nella predetta ordinanza sindacale n. 109 del 11/08/2009;

### **DISPONE**

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Gangi;
- Copia della presente ordinanza sarà notificata:
  1. A tutti gli esercenti di pubblici esercizi per i quali la pubblicazione della presente ordinanza ha valore di notifica;
  2. All'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Medico - Unità Operativa Prevenzione n. 2 – Via Garibaldi n. 140 - 90027 Petralia Sottana (PA);
  3. Al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica;
  4. Al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario;
  5. Al Comando di Polizia Municipale;
  6. Al Comando Stazione Carabinieri di Gangi.

IL SINDACO

Ferrarello Giuseppe\*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa